

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

RICORSO IN APPELLO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 CPA

Della dott.ssa **Martina Mavaro**, nata a Palermo in data 29.01.1990, c.f. MVR MTN 90A69 G273E, residente a Palermo in Via Aspromonte n. 9, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del presente atto, dall'avv. Girolamo Rubino (CF: RBN GLM 58P02 A089G – PEC: girolamorubino@pec.it fax 0918040219) sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Giuseppe Impiduglia (CF: MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 0918040204) con domicilio digitale: girolamorubino@pec.it

CONTRO

- Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma;
- La **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- Dell'avv. **Giorgio Lombardo** nato a Palermo in data 07.03.90, c.f. LMBGRG90C07G273A, pec: giorgiolombardo@arubapec.it;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

Della sentenza del T.A.R. Lazio Roma sez. IV n. 11820/2022 resa in data 13.09.22, con la quale è stato rigettato il ricorso (R.G. 8182/22) proposto dalla dottoressa Martina Mavaro, come integrato da successivi motivi aggiunti

FATTO

In data 26 luglio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 il bando del “concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Profilo FMG” (doc. 2 allegato al ricorso proposto in primo grado).

L'art. 9 del bando - rubricato "*Valutazione dei titoli*" – dispone; "*La commissione esaminatrice assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri:*

b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo...

Il successivo art. 10 – rubricato "*Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli*" dispone "*Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:*
... **ii. l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98...**";

Dunque, ai sensi del bando, l'aver svolto, con esito positivo, lo stage/tirocinio presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) rappresenta sia un titolo aggiuntivo (art. 9) sia un titolo preferenziale (art. 10).

L'odierna appellante – in possesso dei requisiti prescritti dal bando e del tirocinio ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 - ha presentato domanda di partecipazione al concorso.

La dottoressa Mavaro ha dichiarato, nella propria domanda, di avere svolto, con esito positivo, lo stage ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (tirocinio svolto presso il Tribunale di Milano nel periodo compreso tra il 04/04/2016 ed il 04/11/2017 – doc. 3 allegato al ricorso introduttivo).

La domanda di ammissione al concorso è stata inviata per via telematica, compilando il modulo *on line* sul sito <https://concorsipersonale.giustizia.it/registrazione-ripam/pages/main.jsf>, dal quale non è possibile in alcun modo visionare la domanda presentata.

Inoltre, all'epoca di presentazione della domanda, il sistema non consentiva di scaricare la domanda inoltrata, ma soltanto la ricevuta di invio, così come si evince anche dal manuale di istruzioni alla compilazione della domanda (doc. 4 allegato al ricorso proposto in primo grado) e così come confermato dalla stessa Commissione esaminatrice (cfr. verbale della seduta del 21.07.22 redatto dalla commissione esaminatrice e prodotto innanzi al TAR dalla difesa erariale il 19.08.22).

Tra il 12 e il 18 novembre 2019 si sono tenute le prove preselettive, che l'appellante ha superato.

Successivamente si sono tenute la prova scritta e la prova orale, entrambe superate dall'appellante con un punteggio rispettivamente di 24,6/30 e 28/30.

In data 17 dicembre 2021, in sede di comunicazione dell'inizio e della calendarizzazione della prova orale, con apposito avviso, Formez ha disposto che : *“I candidati dovranno inviare, entro e non oltre la data prevista per la prova stessa, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprovanti il possesso dei titoli o il diritto alla riserva dei posti di cui agli articoli 1, 9 e 10 del bando di concorso, già dichiarati nella domanda di partecipazione”* (doc. 5 allegato al ricorso proposto in primo grado).

Pertanto, con apposita pec del 26.12.21, l'appellante ha provveduto a inoltrare la dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento del suddetto *stage*/tirocinio (doc. 6 allegato al ricorso proposto in primo grado).

In data 15.06.22, la P.A. ha pubblicato la graduatoria finale del concorso per cui è controversia (doc. 1 allegato al ricorso proposto in primo grado).

In tale graduatoria (impugnata con il ricorso proposto in primo grado) l'appellante è stata collocata tra i soggetti vincitori, nella posizione n. 1.203 con un punteggio pari a 52,6 (doc. 1 allegato al ricorso proposto in primo grado).

Sul punteggio ottenuto e sulla posizione conseguita dall'appellante ha inciso - in modo determinante - la mancata assegnazione di punti 6 per il suddetto *stage*/tirocinio, che è stato (inopinatamente e inspiegabilmente) valutato dalla P.A. solo quale titolo di preferenza e non anche come titolo aggiuntivo.

L'attribuzione dei 6 punti aggiuntivi per lo svolgimento del tirocinio, avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio pari a 58,6 e l'inserimento nella posizione n. 331 (*ex aequo* con gli altri concorrenti che hanno riportato il medesimo punteggio).

Il punteggio corretto e la conseguente ricollocazione in graduatoria avrebbero consentito all'appellante - come si chiarirà appresso - di ottenere una sede in Sicilia (ossia nella regione in cui l'appellante risiede, ha il centro dei propri interessi e dei propri affetti e dove attualmente lavora, in qualità di Addetto all'Ufficio per il Processo presso la Corte d'Appello di Palermo) e, segnatamente, ad Agrigento.

A seguito della pubblicazione della graduatoria, l'appellante, con pec del 16 giugno 2022, ha presentato istanza di correzione in autotutela della graduatoria (doc. 7 allegato al ricorso proposto in primo grado).

Tale istanza è rimasta priva di riscontro.

Inoltre, con pec del 21 giugno, l'appellante ha presentato istanza di accesso agli atti al fine di acquisire: “1) *Copia della propria domanda di partecipazione al suddetto concorso; 2) Copia dei verbali relativi alla valutazione dei propri titoli nonché la scheda relativa alla valutazione degli stessi*” (doc. 8 allegata al ricorso proposto in primo grado).

Anche tale istanza è rimasta priva di riscontro.

Frattanto, con provvedimento del 28 giugno 2022 dei Direttori Generali dei competenti dipartimenti del Ministero della Giustizia, sono state indicate le sedi di servizio e le modalità di scelta mediante piattaforma informatica, disponendosi che: “*Tutti i candidati collocati utilmente nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 1° e il 12 luglio 2022, alla procedura di scelta della sede, tramite piattaforma informatica*” (doc. 9 allegato al ricorso proposto in primo grado).

L'appellante avrebbe, dunque, dovuto scegliere - entro il 12 luglio - la sede di servizio sulla base del punteggio alla stessa erroneamente assegnato.

Pertanto, la dottoressa Mavaro si è vista costretta a proporre il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l'annullamento, previa sospensione: a) “*Della Graduatoria di merito del “concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Profilo FMG”, approvata con PdG del 14 giugno 2022, prot. N. 8810.ID, pubblicata 15 giugno 2022 sul sito <http://giustizia.it>, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nella posizione n. 1203, con un punteggio pari a 52,6 (anziché nella posizione n. 331 con un punteggio pari a 58,6), per effetto della mancata valutazione del titolo aggiuntivo (punto 6) di cui all'art. 9 comma 1 lettera b del bando; 2) “Per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse della*

ricorrente, del bando della procedura per cui è controversia, nelle parti che verranno appresso meglio specificate”; 3) “Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale”.

Con il ricorso introduttivo del giudizio è stata, altresì, chiesta l’adozione di una misura cautelare presidenziale *ex art. 56 c.p.a.* segnalando che *“nelle more della pronuncia collegiale, la ricorrente sarebbe costretta - entro il 12 luglio - a scegliere la sede sulla base del punteggio illegittimamente assegnatole e dovrebbe, conseguentemente, prendere servizio in una sede diversa e meno gradita rispetto a quella cui ha diritto o a rinunciare definitivamente al posto a tempo indeterminato di cui al concorso per cui oggi è controversia”.*

Il Presidente del TAR Lazio Roma sez. IV, con Decreto n. 4367/22 del 12.07.22, ha accolto la suddetta richiesta di misura cautelare e - “previa interinale sospensione degli atti gravati” - ha ammesso l’appellante “alla indicazione delle sedi in ordine di preferenza”.

Tuttavia, le amministrazioni appellate hanno omesso di dare esecuzione al suddetto Decreto Presidenziale e – con provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022 - hanno assegnato la dottoressa Mavaro ad una sede diversa da quella spettante.

In particolare, dall’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 28.07.22 (e ripubblicato in data 04.08.22) emerge che l’appellante è stata illegittimamente assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero, anziché al Tribunale di Agrigento, sede alla stessa spettante (cfr. doc. 1, 2, 3, 4 allegati al ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado).

Inoltre, con successiva nota del Ministero della Giustizia prot. 299780 del 05.08.22 (cui è stato allegato il contratto di lavoro da sottoscrivere al momento dell’assunzione), l’appellante è stata resa edotta dell’onere di prendere servizio ad Alghero - a pena di decadenza - in data 05.09.22 (doc. 5 allegato al ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado).

Dunque, la dottoressa Mavaro – per effetto dei provvedimenti impugnati in primo grado – sarebbe stata ingiustamente costretta a trasferirsi, entro il 5 settembre 2022, ad Alghero, ossia in una località distante migliaia di km dalla propria residenza, dai propri interessi e dai propri affetti.

Pertanto, con motivi aggiunti ritualmente notificati, la dottoressa Mavaro ha chiesto l’annullamento previa sospensione: A) *“Dell’Avviso del 28 luglio 2022 (pubblicato in*

pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia) dal quale si evince che, “con provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022...”, sono state assegnate le sedi spettanti ai vincitori del “concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo Funzionario da inquadrare nell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Profilo FMG”, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante”; B) “Del provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022, a firma dei direttori generali del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante”; C) “dell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 28.07.22 e recante le sedi assegnate ai vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante; D) “dell’Avviso del 04 agosto 2022 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia) con il quale è stata resa nota la ripubblicazione dell’elenco delle sedi assegnate ai vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante”; E) “dell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 04.08.22 recante le sedi assegnate ai vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero anziché al Tribunale di Agrigento, ossia alla sede alla stessa spettante”; F) “Per quanto possa occorrere, della nota del Ministero della Giustizia prot. n. 299780 del 05.08.22 e dell’allegato contratto da sottoscrivere al momento dell’assunzione in servizio, nella parte in cui la ricorrente risulta assegnata alla Casa di Reclusione di Alghero (anziché al Tribunale di Agrigento) ed è stata onerata di prendere servizio - a pena di decadenza - in data 05.09.22” G) “Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale”.

Con i suddetti motivi aggiunti di ricorso, la dottoressa Mavaro ha anche chiesto: A) l’annullamento “del silenzio formatosi, ai sensi dell’art. 25 comma 4 della L. n. 241/90, sull’istanza di accesso presentata dalla dottoressa Martina Mavaro (alle

amministrazioni resistenti) in data 21.06.22 e volta ad acquisire: “1) Copia della propria domanda di partecipazione al suddetto concorso; 2) Copia dei verbali relativi alla valutazione dei propri titoli nonché la scheda relativa alla valutazione degli stessi”

B) “l’emanazione nei confronti delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso sopra citata”.

Il Presidente del TAR Lazio sez. IV con Decreto n. 5333/22 dell’11.08.22, ha accolto “la domanda cautelare monocratica formulata con i motivi aggiunti, sussistendo l’estrema gravità e urgenza, ai fini della sospensione degli atti impugnati nella parte in cui prevedono che la ricorrente debba prendere servizio, a pena di decadenza, in data 5.09.2022 presso la Casa di Reclusione di Alghero”.

All’udienza camerale del 7 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con la sentenza n. 11820/22 - resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a – il Giudice di Primo Grado ha rigettato il ricorso introduttivo come integrato dai successivi motivi aggiunti, sostenendo che “ai fini dell’assegnazione dei 6 punti previsti dall’art. 9 del bando di concorso, sarebbe stato necessario dichiarare e, soprattutto, comprovare mediante la relazione di cui all’art 73, comma 11 (relazione del magistrato formatore) l’esito positivo del tirocinio”.

La suddetta sentenza è palesemente erronea e muove da una serie di errori, relativi sia alla ricostruzione della questione sottoposta all’esame del Giudice di Primo Grado, sia ai fatti di causa.

Donde il presente atto che si affida ai seguenti

MOTIVI DI APPELLO

I) SULL’ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ULTRAPETIZIONE.

Come chiarito in punto di fatto, la dottoressa Mavaro – con il ricorso e i successivi motivi aggiunti – ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti con i quali la P.A. ha omesso di attribuirle il punteggio relativo al tirocinio formativo espletato presso il Tribunale di Milano.

La dottoressa Mavaro ha, in particolare, rilevato che:

a) Il suddetto “titolo era posseduto dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda ed indicato nella stessa. Ciò è dimostrato inequivocabilmente dal fatto che il suddetto stage – non preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio

aggiuntivo (punti 6) – è stato correttamente valutato dalla P.A. quale titolo preferenziale, ai sensi dell'art. 10 del medesimo bando”

b) Avendo *“la P.A. accertato che la ricorrente è in possesso di tale titolo, avrebbe certamente dovuto valutarlo sia per l'assegnazione del punteggio aggiuntivo, sia quale titolo preferenziale”*.

C) La mancata valutazione *“del suddetto titolo sarebbe illegittima anche, laddove, per mera ipotesi, la ricorrente avesse indicato tale stage solo nella parte relativa ai titoli di preferenza”* e ciò tenuto conto sia della natura unitaria della domanda di partecipazione (che comporta l'obbligo della P.A. di valutare tutti i titoli in essa dichiarati, a prescindere dal paragrafo o dalla sezione nella quale siano indicati) sia del principio del soccorso istruttorio (che impone alla P.A. di consentire la regolarizzazione di vizi formali quali, ad esempio, la non corretta indicazione di un titolo).

Il Ministero della Giustizia, da parte sua, si è limitato esclusivamente a sostenere – come è dato leggere nella stessa sentenza appellata - che sebbene il tirocinio richiamato dall'appellante *“ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso fosse valutabile con l'attribuzione di 6 punti, tuttavia non è stato possibile valutarlo in quanto la candidata non l'ha indicato all'atto della candidatura nella parte relativa ai titoli valutabili. L'art. 9, comma 4, del bando di concorso stabilisce espressamente che La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. L'art. 4, comma 9, del medesimo bando prevede anche che nella domanda il candidato **dovrà dichiarare** [...] m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo articolo 9”*.

Da quanto sopra esposto, emerge come risultasse incontestato tra le parti che il suddetto tirocinio formativo: 1) fosse stato espletato dall'odierna appellante; 2) fosse stato dichiarato nella domanda, quantomeno nella parte relativa ai titoli di preferenza, di cui all'art. 10 del bando di concorso; 3) fosse valutabile, ai sensi dell'art. 9, ai fini dell'attribuzione di 6 punti aggiuntivi; 4) fosse stato valutato dalla P.A. esclusivamente quale titolo preferenziale e non ai fini dell'attribuzione alla dottoressa Mavaro del punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 9 del bando; 5) **andasse semplicemente dichiarato nell'ambito della domanda di partecipazione e non comprovato** con la produzione di qualsivoglia documento o certificato.

Il Giudice di Primo Grado, pertanto, avrebbe dovuto decidere il giudizio, accertando esclusivamente se: A) la dottoressa Mavaro avesse effettivamente omissso di indicare il

suddetto tirocinio formativo nella parte della domanda relativa ai titoli aggiuntivi (ma il Ministero non ha esibito, né prodotto in giudizio tale domanda di partecipazione b) se la circostanza – pacifica tra le parti – che la dottoressa Mavaro avesse dichiarato il suddetto tirocinio nella sezione relativa ai titoli di preferenza imponesse, comunque, alla P.A. di valutarlo (atteso il carattere unitario della domanda di partecipazione) o, quanto meno, di attivare il c.d. soccorso istruttorio.

Solo queste erano, dunque, le questioni sottoposte al Giudice di Primo Grado dalle parti.

Sarebbe stato sufficiente, quindi, ai fini della definizione della vicenda, constatare che il Ministero odierno appellato ha mancato di produrre la domanda di partecipazione, così come qualsiasi altra documentazione comprovante l'omessa indicazione del titolo aggiuntivo, con ciò contravvenendo all'onere della prova, sullo stesso gravante in virtù del principio di vicinanza della prova stesso, reso ancora più evidente dall'esplicito riconoscimento del fatto che l'odierna appellante non poteva essere in possesso della domanda, in quanto il sistema non consentiva di scaricarla (cfr. verbale della seduta del 21.07.22 redatto dalla commissione esaminatrice e prodotto innanzi al TAR dalla difesa erariale il 19.08.22, nel quale si dà atto che *“la piattaforma non prevede la produzione in formato pdf della domanda, né permette la sua visualizzazione, essa produce in formato PDF la sola ricevuta della domanda”*).

Ed invece, erroneamente, il TAR Lazio Roma ha rigettato il ricorso ponendo a fondamento esclusivo della sentenza oggi appellata una questione del tutto nuova e diversa.

In particolare, il Giudice di Primo Grado ha individuato – con una sorta di integrazione postuma della motivazione effettuata in sede giudiziale – un diverso e autonomo (quanto insussistente) motivo che, a suo dire, giustificerebbe la mancata valutazione del tirocinio espletato dalla dottoressa Mavaro.

In particolare, il Giudice di Primo Grado ha ritenuto che il tirocinio vantato dall'odierna appellante non avrebbe potuto essere valutato avendo la stessa omissa di allegare alla domanda di partecipazione apposita documentazione idonea a comprovarne il possesso.

In particolare, a dire del TAR adito, la dottoressa Mavaro – ai fini della valutazione del suddetto titolo – non avrebbe potuto limitarsi a dichiararne il possesso ma avrebbe dovuto *“comprovare mediante la relazione di cui all'art 73, comma 11 (relazione del magistrato formatore) l'esito positivo del tirocinio”*.

Ebbene, appare evidente che la sentenza oggi appellata sia affetta dal vizio di ultrapetizione, avendo il Giudice di Primo Grado reso una pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate dalle parti e segnatamente su una questione estranea all’oggetto del giudizio e non rilevabile d’ufficio (*ex multis*, Cons. Stato, II, 21 ottobre 2021, n. 7078; VI, 17 marzo 2021, n. 2300).

Il Giudice di Primo Grado, dunque, ha oltrepassato i limiti dell'oggetto del giudizio, con evidente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'112 c.p.c., respingendo il ricorso sulla base di una motivazione (peraltro errata) che non era stata prospettata dalle parti e, quindi, sulla base di una questione estranea all'oggetto del giudizio.

Si rileva, al riguardo che secondo unanime orientamento giurisprudenziale, *“Nell’ambito di un giudizio amministrativo, sussiste un vizio d’ultrapetizione ogni qual volta il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate, o su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, oppure accolga (o respinga – NDR) il ricorso per un motivo neppure prospettato dalle parti”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 17/08/2021, n. 5906).

Per completezza, si rileva che la sentenza oggi appellata risulterebbe erronea anche ove, per mera ipotesi, volesse ritenersi che il Giudice di Primo Grado potesse d’ufficio porre a fondamento della propria decisione la questione relativa alla mancata allegazione della relazione del magistrato formatore.

Ed invero, in questo caso, il Giudice – prima di porre tale questione rilevata d’ufficio a fondamento della propria decisione - avrebbe dovuto darne avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a.

Il suddetto art. 73 comma 3 c.p.a dispone, infatti, che *“Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”*.

Da quanto sopra esposto, emerge l’evidente erroneità della sentenza appellata che va annullata con rinvio al primo giudice

II) SULL’ERROENITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA PER ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEL CONTENUTO DEL BANDO DI CONCORSO.

Senza in nulla recedere da quanto sopra esposto, si rileva come la sentenza appellata sia, altresì, erronea giacchè muove da una serie di gravi errori relativi alla ricostruzione dei fatti di causa e del contenuto del bando di concorso.

Il Giudice di Primo Grado ha, infatti, erroneamente rigettato il ricorso introduttivo come integrato dai successivi motivi aggiunti, sostenendo che alla dottoressa Mavaro giammai avrebbero potuto essere attribuiti i 6 punti previsti dall'art. 9 del bando di concorso, avendo quest'ultima – in violazione della *lex specialis* - omissa di “*comprovare mediante la relazione di cui all'art 73, comma 11 (relazione del magistrato formatore) l'esito positivo del tirocinio*”.

2.1. In primo luogo, la sentenza è erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha ritenuto che il bando di concorso imponesse ai candidati non solo di dichiarare il possesso del suddetto titolo, ma di provarlo.

Al riguardo, giova rilevare che il bando di concorso non prevede alcun obbligo di allegazione dei documenti comprovanti i titoli dichiarati dai candidati.

L'art. 4, comma 9, lettera m), del bando prevede, infatti, che “*Nella domanda il candidato dovrà dichiarare ... il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo articolo 9 (titoli tra cui, come detto, rientra il suddetto tirocinio)*”.

Del resto, è fin troppo noto che - ai sensi dell'art 43 del DPR 445 - le P.A. sono tenute ad accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dai privati, non potendo pretendere l'allegazione di certificati o attestazioni. Resta, tuttavia, ovviamente, salva la possibilità per la P.A. di effettuare le opportune verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

A tal proposito, l'art 4 comma 13 del bando dispone che “*la Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445*”.

Dunque, il bando del concorso per cui è controversia – coerentemente a quanto previsto dalla disciplina vigente - non prevede un onere di allegazione dei documenti comprovanti i titoli posseduti; di contro, il bando consente ai partecipanti di dichiarare i propri titoli, facendo, ovviamente, salva la possibilità per la P.A. di effettuare controlli successivi in ordine alle dichiarazioni rese.

2.2. La sentenza appellata è, altresì, erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha ommesso di considerare che l'allegazione di documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati non solo non fosse richiesta, ma fosse addirittura impossibile

Dall'apposito manuale di istruzioni (doc. 4 allegato al ricorso proposto in primo grado) risulta, infatti, come le domande di partecipazione relative al concorso per cui è controversia andassero presentate solo in via telematica, attraverso una piattaforma che consentiva esclusivamente di dichiarare - ai sensi dell'art. 445/00 - i titoli posseduti, ma non permetteva di allegare nessun documento.

Pertanto, non è certo rimproverabile all'odierna appellante la mancata produzione della "*relazione del magistrato formatore*", che - a dire del Giudice di Primo Grado - rappresenterebbe elemento indispensabile per la valutazione del più volte citato tirocinio.

2.3. La sentenza appellata è, inoltre, erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha ommesso di considerare che la P.A. non ha mai contestato alla dottoressa Mavaro la mancata allegazione della suddetta "*relazione del magistrato formatore*".

Ed infatti, la P.A. si è limitata a sostenere come non fosse possibile attribuire alcun punteggio al più volte citato tirocinio, avendo la dottoressa Mavaro ommesso di dichiararlo "nella parte (della domanda – NDR) relativa ai titoli valutabili".

La circostanza che la mera dichiarazione del suddetto tirocinio formativo fosse – sulla base della *lex specialis* – sufficiente ai fini della sua valutazione risultava pacifica tra le parti.

Del resto, la stessa P.A. - nonostante l'asserita mancata allegazione della "*relazione del magistrato formatore*" - ha valutato il suddetto tirocinio quale titolo preferenziale, ritenendo che la dottoressa Mavaro lo avesse correttamente dichiarato nell'apposita sezione della domanda di partecipazione relativa ai titoli preferenziali (e non anche in quella relativa ai c.d. titoli aggiuntivi).

Giammai, pertanto, il Giudice di Primo Grado avrebbe potuto ritenere l'omessa allegazione della "*relazione del magistrato formatore*" motivo unico e sufficiente a giustificare la mancata valutazione del suddetto tirocinio.

2.4. La sentenza oggi appellata sarebbe erronea anche ove, per mera ipotesi, si ritenga che il bando oneri i partecipanti di allegare la documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati.

Ed invero, in ogni caso, tale onere di allegazione non potrebbe riguardare la “relazione del magistrato formatore”, ossia un documento promanante da un organo della stessa amministrazione che ha bandito il concorso.

A ciò ostano, infatti, le norme che impongono all'amministrazione, di acquisire d'ufficio i documenti in suo possesso.

Al riguardo l'art. 18, comma secondo, della legge n. 241 del 1990, dispone: *“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”*.

Inoltre l'art. 43, comma primo, DPR n. 445 del 2000: *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (tra i quali rientrano quelli relativi al “titolo di studio, esami sostenuti... qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica” - NDR) e 47; nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”*.

Dalle su riportate disposizioni emerge il divieto per le amministrazioni pubbliche di imporre ingiustificati oneri di certificazione ai privati.

2.5. Senza in nulla recedere da quanto sopra esposto, si rileva che la sentenza oggi appellata risulta, altresì, erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha ommesso di considerare che l'Amministrazione (a fronte della mancata allegazione della più volte citata “relazione del magistrato formatore”) avrebbe, quanto meno, dovuto attivare il c.d. soccorso istruttorio.

Ed infatti - a fronte di una dichiarazione in ordine al possesso del suddetto tirocinio formativo - la P.A. non avrebbe potuto *tout court* omettere di valutarlo, ma al più avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, consentendo all'interessato la regolarizzazione della documentazione, in ipotesi mancante, per la definizione del procedimento in questione (si rinvia al riguardo a quanto già dedotto a pag. 17 del presente atto).

2.6. La sentenza appellata è, altresì, erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha ritenuto che la dottoressa Mavaro avrebbe allegato alla domanda di partecipazione (anziché la “*relazione del magistrato formatore*”) un “*attestato di frequenza rilasciato da un dirigente amministrativo del Tribunale di Milano*”, asseritamente inidoneo a comprovare l’esito positivo del tirocinio.

In primo luogo, si rileva che la dottoressa Mavaro non ha allegato alla propria domanda di partecipazione alcun documento, né avrebbe potuto farlo. Ed infatti, come sopra chiarito, il sistema telematico di presentazione delle domande di partecipazione al concorso non permetteva l’allegazione di nessun documento.

L’attestato cui fa riferimento il Giudice di Primo Grado è stato quindi prodotto agli atti del giudizio dalla dottoressa Mavaro solo per completezza e al mero fine di dimostrare - pur non essendo necessario (in quanto fatto non contestato ed estraneo al *thema probandum*) - l’effettivo possesso del titolo erroneamente non valutato.

In secondo luogo, il documento prodotto in giudizio, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, non è un mero “*attestato di frequenza*”, bensì un certificato rilasciato dal dirigente amministrativo del Tribunale di Milano e, soprattutto, firmato dal “*Presidente Delegato*”, nel quale si dà atto che la dottoressa Mavaro ha “*completamente e positivamente*” espletato il tirocinio formativo in questione,

2.7. Solo per completezza, si rileva come sia illogico l’assunto del Giudice di Primo Grado secondo cui esclusivamente la “*relazione del magistrato formatore*” sarebbe idonea a comprovare l’espletamento con esito positivo del suddetto tirocinio.

Al riguardo, si rileva come sia pacifico che l’esito positivo del tirocinio presupponga (ai sensi dell’art. 73 del DL 69/2013 comma 11) la predisposizione da parte del “*magistrato formatore*” di “*una relazione sull’esito del periodo di formazione*”.

Ciò, tuttavia, non comporta che la suddetta relazione sia l’unico elemento idoneo a comprovare il possesso di tale titolo.

Ed infatti, l’art. 73, comma 11, del d.lgs. n. 69/2013 richiede non soltanto che il magistrato formatore rediga, al termine dello stage, una relazione sull’esito del periodo di formazione, ma che la stessa venga trasmessa “*al capo dell’ufficio*”.

Ne deriva che la relazione del magistrato rappresenta semplicemente un necessario presupposto ai fini della conclusione con esito positivo del tirocinio, ma non è di per sé idonea a certificarlo, in quanto è poi richiesta l’attestazione da parte del Capo dell’Ufficio circa il positivo esito dello stage.

Dunque, se è vero che il magistrato formatore deve predisporre *“la relazione sull’esito del periodo di formazione”* è, altrettanto, vero che, una volta redatta tale relazione - e trasmessa la stessa per l’apposito *“visto”* al *“al capo dell’ufficio”*- anche gli uffici possono/devono certificare l’esito positivo del tirocinio.

Inoltre, ad ulteriore dimostrazione del fatto che il certificato prodotto è certamente idoneo a comprovare lo svolgimento del tirocinio, non appare superfluo rilevare che, nell’ambito del **concorso per funzionari addetti all’Ufficio per il processo, bandito nel 2021 dallo stesso Ministero della Giustizia**, l’Amministrazione - in sede di verifica a campione delle veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati - ha ritenuto sufficiente tale attestazione, non richiedendo alla dottoressa Mavaro di produrre (anche) la relazione del *“magistrato formatore”*.

Non vi possono essere dubbi, dunque, in ordine all’assoluta idoneità dell’attestato prodotto in giudizio dalla Dott.ssa Mavaro a dimostrare il possesso del titolo aggiuntivo di cui all’art. 9 del bando di concorso.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto appare evidente l’erroneità della sentenza appellata, nonché la fondatezza del presente appello

Ad ogni buon conto e senza recesso alcuno da quanto sopra evidenziato, mercé il presente atto, la dottoressa Mavaro, si vede costretta, a reiterare, ai sensi dell’art. 101 comma 2, le censure contenute nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti. Nessuna di tali censure è, infatti, stata esaminata dal Giudice di Primo Grado che, invece, si è pronunciato – come detto - su una questione del tutto estranea al presente giudizio.

RICORSO PRINCIPALE

I) Sulla mancata attribuzione di punti 6 per effetto della mancata valutazione del titolo aggiuntivo di cui all’art. 9 comma 1 lettera b) del bando.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 1 LETT. B) DEL BANDO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 COST.

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.

Come già chiarito in punto di fatto, la dott.ssa Mavaro è stata privata di sei punti a causa della mancata valutazione del titolo aggiuntivo di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) del bando.

Al riguardo, si ribadisce che l'art. 9 comma 1 lettera b) del bando - rubricato "*Valutazione dei titoli*" – prevede l'attribuzione di "**punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo**".

Ebbene, l'appellante ha svolto, con esito positivo, lo stage presso il Tribunale di Milano (nel periodo compreso tra il 04.04.2016 ed il 04.11.2017) ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come risulta dalla documentazione rilasciata dal suddetto Tribunale.

Tale titolo avrebbe dovuto essere certamente valutato dalla P.A., con l'attribuzione di punti 6.

Appare, peraltro, utile rilevare che tale titolo era posseduto dall'appellante al momento della presentazione della domanda ed indicato nella stessa.

Ciò è dimostrato inequivocabilmente dal fatto che il suddetto *stage* – non preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo (punti 6) – è stato correttamente valutato dalla P.A. quale titolo preferenziale, ai sensi dell'art. 10 del medesimo bando.

Ebbene, avendo la P.A. accertato che l'appellante è in possesso di tale titolo, avrebbe certamente dovuto valutarlo sia per l'assegnazione del punteggio aggiuntivo, sia quale titolo preferenziale.

Peraltro, la mancata valutazione del suddetto titolo sarebbe illegittima anche, laddove, per mera ipotesi, l'appellante avesse indicato tale *stage* solo nella parte relativa ai titoli di preferenza e non anche in quella inerente ai titoli aggiuntivi (al riguardo si ribadisce che l'appellante non è in possesso della propria domanda di partecipazione giacchè: a- la stessa è stata presentata attraverso apposito sistema telematico che non consente di visionare o stampare copia dell'intera domanda, ma soltanto della ricevuta di invio; b – tale domanda non è stata ancora esibita dalla P.A. nonostante l'appellante abbia chiesto il rilascio di copia della stessa).

Orbene, la P.A. – avendo preso atto che tale titolo è stato dichiarato (anche una sola volta) - avrebbe dovuto valutarlo a tutti i fini previsti dal bando, ossia quale titolo aggiuntivo (art. 9) e quale titolo preferenziale (art. 10).

Al riguardo, la giurisprudenza, in fattispecie similare, ha chiarito che “il mancato inserimento” di un titolo “nella parte della domanda di partecipazione dedicata agli “ulteriori titoli” non giustifica la mancata valutazione dello stesso, ove tale titolo sia stato, comunque, indicato dal concorrente almeno una volta, segnatamente nella parte relativa ai titoli di accesso (TAR Lazio Roma Ordinanza sez. IV n. 2640/22 del 21.04.22, cfr. anche sentenza n. 5063 del 26.04.22).

Dunque, sarebbe assolutamente illegittimo e irragionevole omettere la valutazione del suddetto *stage*/tirocinio sol perché la relativa dichiarazione è stata resa una soltanto una volta ed è contenuta in una parte della domanda di partecipazione (ossia quella relativa a titoli di preferenza) anziché (anche) in un'altra (ossia quella relativa ai punteggi aggiuntivi).

Si rileva, al riguardo, che secondo unanime orientamento giurisprudenziale **“L'Amministrazione deve tener conto del complesso delle dichiarazioni del candidato, ... in quanto ciascuna parte della domanda e dei documenti allegati devono interpretarsi avendo riguardo alle altre parti. Sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale: << la domanda di partecipazione ad un concorso è atto unitario ... pertanto ciascuna parte della domanda deve interpretarsi avendo riguardo alle altre parti >> (C. di S., sez. IV, 22.5.2000, n. 2930). Ed, ancora è stato stabilito, in un caso inverso, che: << E' illegittima la mancata valutazione di un titolo di merito, nella specie, servizi svolti presso altre Amministrazioni, il cui possesso da parte del candidato... emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese negli allegati alla domanda stessa >> (T.A.R. Pescara, 13.1.1999, n. 4)”** (TAR Campania Napoli sentenza sez. II n. 9478/05, cfr. anche CGA Sezioni Riunite parere n. 9/03 reso all'adunanza del 11 ottobre 2005).

Peraltro, anche laddove – per mera ipotesi – l'appellante avesse indicato il suddetto *stage* nella (sola) parte relativa ai titoli di preferenza, la P.A. avrebbe dovuto, quanto meno, concedere il soccorso istruttorio alla dottoressa Mavaro, consentendole la necessaria regolarizzazione documentale.

In proposito, appare utile un riferimento all'art. 6 della l. 241/1990, secondo cui “1. Il responsabile del procedimento: a) ...; b) *accerta di ufficio i fatti, disponendo il*

compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali... ”.

La disposizione in commento, dunque, impone chiaramente al responsabile del procedimento di condurre l'istruttoria, consentendo all'interessato ogni eventuale regolarizzazione documentale si dovesse rendere utile ai fini della definizione del procedimento.

Alla disposizione in esame si affianca anche il principio di leale collaborazione, che impone all'Amministrazione di operare il soccorso istruttorio, consentendo all'interessato la regolarizzazione della documentazione mancante per la definizione del procedimento in questione.

L'obbligo di consentire il soccorso istruttorio è ancora più pregnante nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il candidato abbia fornito un principio di prova del possesso del titolo di cui chiede la valutazione (in particolare l'appellante ha dichiarato, quanto meno, una volta il possesso del titolo in questione).

Sul punto, la più avvertita giurisprudenza è del tutto unanime nel riconoscere che “La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tale sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erranee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica, specie poi nel caso in cui l'errore è certamente addebitabile ad errori, incongruenze od opacità degli atti e dei comportamenti dell'Amministrazione. Ne deriva che qualora gli elementi fossero incompleti, la Commissione deve provvedere al loro completamento in corso di istruttoria e richiedere all'interessato la verifica dell'indicazione fornita al riguardo, secondo quanto previsto nell'art. 6 comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, volto a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione al compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 04/12/2009, n. 12533 cfr. anche T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 20/01/2016 e Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4543).

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'attivazione del soccorso istruttorio, in riferimento ai concorsi pubblici, è necessaria proprio per le finalità di detta procedura che, essendo diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19.07.2021, n. 5413; Tar Campania, sez. V, sentenza 17.05.2021, n. 3250).

Si evidenzia, altresì, come giammai la P.A. avrebbe potuto omettere di valutare il suddetto *stage* se solo si considera che lo stesso è stato espletato presso la medesima amministrazione (Ministero della Giustizia) che ha bandito il concorso. A ciò ostano, infatti, le norme che impongono all'amministrazione, di acquisire d'ufficio i documenti in suo possesso.

Al riguardo l'art. 18, comma secondo, della legge n. 241 del 1990, dispone: *“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, **sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente,** ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”*.

Inoltre l'art. 43, comma primo, DPR n. 445 del 2000: *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (tra i quali rientrano quelli relativi al “titolo di studio, esami sostenuti... qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica” - NDR) e 47; nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”*.

Dalle su riportate disposizioni emerge, da un lato, il divieto per le amministrazioni pubbliche di imporre ingiustificati oneri di certificazione ai privati, nelle ipotesi in cui esse stesse detengano la documentazione dalla quale risultino i dati rilevanti nel procedimento, dall'altro l'onere, posto a carico dell'interessato, di fornire all'amministrazione gli elementi indispensabili per reperire detti dati.

Ebbene, si ribadisce che nella fattispecie in esame, l'appellante ha indicato nella propria domanda il suddetto stage, pertanto, lo stesso avrebbe dovuto essere

valutato dalla P.A. a tutti i fini (preferenza e assegnazione di un punteggio aggiuntivo) previsti dal bando.

Solo per completezza, si rileva che il medesimo *stage* (tirocinio) è stato già valutato alla dottoressa Mavaro dal Ministero della Giustizia ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo nell'ambito di altro concorso (ossia il "*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Codice Pa - Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 Unità*" - doc. 12 allegato al ricorso proposto in primo grado), del quale è risultata vincitrice.

Senza in nulla recedere da quanto sopra esposto, con il presente atto, a fini meramente cautelativi, si impugna il bando della procedura per cui è controversia ove inteso nel senso di escludere l'attribuzione di punti 6 ai candidati che abbiano svolto, con esito positivo, il suddetto *stage* presso gli uffici giudiziari, ma lo abbiano indicato una sola volta (nella parte della domanda relativa ai titoli di preferenza).

Al riguardo, la giurisprudenza – in fattispecie simile - ha ritenuto illegittima la clausola del bando che esclude la valutazione dei titoli aggiuntivi/superiori "*qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale*" (TAR Lazio sex. III Ter n. 12613/2021).

Peraltro, il bando - ove inteso nel senso di imporre ai candidati che abbiano svolto il suddetto *stage* di dichiararlo più volte (sia nella parte relativa ai titoli aggiuntivi sia in quella relativa ai titoli di preferenza), si porrebbe in contrasto con i principi in materia di ragionevolezza, buon andamento e non aggravio del procedimento.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che in sede di pubblico concorso trova applicazione il divieto di aggravio del procedimento, codificato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, "*che intende non soltanto evitare rallentamenti o costosi appesantimenti burocratici dell'iter amministrativo, ma mira anche ad impedire che l'amministrazione ponga a carico dei privati coinvolti nel procedimento oneri privi di ragionevolezza e di concreta utilità sia per se stessa che per l'interessato*" (Consiglio di Stato , sez. V , 30/07/2008 , n. 3804).

Peraltro, la mancata valutazione del suddetto *stage*, in ragione del solo fatto che lo stesso non venga indicato nella domanda di partecipazione due volte (sia quale titolo di

preferenza accesso che quale titolo aggiuntivo), si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.

Ed invero, *“il principio di proporzionalità (delineato in sede comunitaria) non consente all’Amministrazione pubblica di adottare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in misura non proporzionata all’interesse pubblico, richiedendo, quindi, l’idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, la necessità dello stesso e la sua adeguatezza rispetto al sacrificio imposto al privato”* (TAR Lazio - Roma, Sez. III Quater - sentenza 23 ottobre 2009 n. 10361).

Ed infatti, si porrebbe in contrasto con l’interesse pubblico alla selezione dei più meritevoli la mancata valutazione di un titolo (ritenuto rilevante dal bando e pacificamente posseduto dall’appellante) in ragione di un’asserita irregolarità solo formale.

MOTIVVI AGGIUNTI

I) Sulla violazione/elusione del Decreto del Presidente del TAR Lazio sez. IV n. 4367/22.

Come chiarito in punto di fatto, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la dottoressa Mavaro ha chiesto l’adozione di una misura cautelare presidenziale *ex art. 56 c.p.a.*, segnalando che, *“nelle more della pronuncia collegiale, l’appellante sarebbe costretta - entro il 12 luglio - a scegliere la sede sulla base del punteggio illegittimamente assegnatole e dovrebbe, conseguentemente, prendere servizio in una sede diversa e meno gradita rispetto a quella cui ha diritto o a rinunciare definitivamente al posto a tempo indeterminato di cui al concorso per cui oggi è controversia”*.

Il Presidente del TAR Lazio Roma sez. IV, con Decreto n. 4367/22 del 12.07.22, ha accolto la suddetta richiesta di misura cautelare e - “previa interinale sospensione degli atti gravati” - ha ammesso l’appellante “alla indicazione delle sedi in ordine di preferenza”.

Tuttavia, le amministrazioni appellate hanno ommesso di tenere conto del suddetto Decreto Presidenziale e – con provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022 - hanno assegnato l’appellante alla Casa di Reclusione di Alghero (sulla base del punteggio erroneamente assegnato, ossia punti 52,6) anziché al Tribunale di Agrigento, cui avrebbe avuto diritto sulla base del punteggio spettante (cfr. doc. 1, 2, 3 e 4 allegati ai motivi aggiunti proposti in primo grado).

Con email del 05/08/2022 avente protocollo n. 299780 (cui è stato allegato il contratto di lavoro) l'appellante è stata resa edotta dell'onere di prendere servizio - a pena di decadenza - in data 05.09.22 (doc. 5 allegato ai motivi aggiunti).

I suddetti provvedimenti risultano, innanzitutto, viziati per violazione/elusione del Decreto del Presidente del TAR Lazio sez. IV n. 4367/22.

In esecuzione del suddetto Decreto Presidenziale, infatti, le Amministrazioni appellate avrebbero dovuto tenere conto – nell'ambito dell'assegnazione delle sedi - delle preferenze espresse dalla dottoressa Mavaro sulla base dei punti e della posizione effettivamente spettanti (e non di quelli erroneamente attribuiti alla stessa).

Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lettera c), sono inefficaci “*gli atti emessi in violazione o elusione*” dei provvedimenti adottati dal Giudice Amministrativo (e diversi dalle sentenze passate in giudicato).

Donde l'illegittimità, sotto tale primo profilo, dei provvedimenti impugnati in primo grado.

II) Sull'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti proposti in primo grado.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 LETT. B) DEL BANDO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 COST.

ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.

I provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti proposto in primo grado sono, inoltre, affetti da illegittimità derivata.

Ed invero, l'assegnazione presso la Casa di Reclusione di Alghero (anziché presso il Tribunale di Agrigento) rappresenta una diretta e immediata conseguenza dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e a mezzo dei quali la dottoressa Mavaro è stata collocata nella posizione n. 1203, con un punteggio pari a 52,6 anziché nella posizione n. 331 con un punteggio pari a 58,6.

Come già chiarito nel ricorso introduttivo (del quale si reiterano le censure), la dott.ssa Mavaro è stata, infatti, privata di sei punti a causa della mancata valutazione del titolo aggiuntivo di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) del bando.

Al riguardo, si ribadisce che l'art. 9 comma 1 lettera b) del bando - rubricato "*Valutazione dei titoli*" – prevede l'attribuzione di "**punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo**".

Ebbene, l'appellante ha svolto, con esito positivo, lo stage presso il Tribunale di Milano (nel periodo compreso tra il 04.04.2016 ed il 04.11.2017) ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come risulta dalla documentazione rilasciata dal suddetto Tribunale.

Tale titolo avrebbe dovuto essere certamente valutato dalla P.A., con l'attribuzione di punti 6.

Appare, peraltro, utile rilevare che tale titolo era posseduto dall'appellante al momento della presentazione della domanda ed indicato nella stessa.

Ciò è dimostrato inequivocabilmente dal fatto che il suddetto *stage* – non preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo (punti 6) – è stato correttamente valutato dalla P.A. quale titolo preferenziale, ai sensi dell'art. 10 del medesimo bando.

Ebbene, avendo la P.A. accertato che l'appellante è in possesso di tale titolo, avrebbe certamente dovuto valutarlo sia per l'assegnazione del punteggio aggiuntivo, sia quale titolo preferenziale.

Si rileva, peraltro, come il Ministero della Giustizia non abbia mai dimostrato (neanche nel corso del giudizio di primo grado) che la ricorrente avesse ommesso indicare - nella propria domanda di partecipazione - il possesso del suddetto titolo aggiuntivo.

Ed invero, controparte, non solo non ha prodotto la domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente ma, addirittura, ha ammesso di non esserne più in possesso.

In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che: a) la piattaforma telematica relativa al concorso per cui è controversia "*non prevede la produzione in formato PDF della domanda, né permette la sua visualizzazione; essa produce in formato PDF la sola ricevuta della domanda...*"; b) l'Amministrazione dispone esclusivamente "*dell'elenco dei candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei titoli (aggiuntivi – NDR) di*

cui sopra” (cfr. verbale della seduta del 21.07.22 redatto dalla commissione esaminatrice e prodotto innanzi al TAR dalla difesa erariale il 19.08.22).

Controparte, tuttavia, non ha prodotto il suddetto elenco recante i nominativi dei candidati che hanno dichiarato il possesso di titoli aggiuntivi, non ha chiarito come lo stesso sia stato formato né ha fornito alcun elemento volto a provarne l’attendibilità.

Da quanto sopra esposto, emerge che l’assunto secondo cui la dottoressa Mavaro avrebbe ommesso di indicare il possesso del suddetto titolo aggiuntivo non è supportato da alcun elemento di prova.

Peraltro, la mancata valutazione del suddetto titolo sarebbe illegittima anche, laddove, per mera ipotesi, l’appellante avesse indicato tale *stage* solo nella parte relativa ai titoli di preferenza e non anche in quella inerente ai titoli aggiuntivi

Orbene, la P.A. – avendo preso atto che tale titolo è stato dichiarato (anche una sola volta) - avrebbe dovuto valutarlo a tutti i fini previsti dal bando, ossia quale titolo aggiuntivo (art. 9) e quale titolo preferenziale (art. 10).

Al riguardo, la giurisprudenza, in fattispecie similare, ha chiarito che “*il mancato inserimento*” di un titolo “*nella parte della domanda di partecipazione dedicata agli “ulteriori titoli” non giustifica la mancata valutazione dello stesso, ove tale titolo sia stato, comunque, indicato dal concorrente almeno una volta, segnatamente nella parte relativa ai titoli di accesso* (TAR Lazio Roma Ordinanza sez. IV n. 2640/22 del 21.04.22, cfr. anche sentenza n. 5063 del 26.04.22).

Dunque, sarebbe assolutamente illegittimo e irragionevole omettere la valutazione del suddetto *stage*/tirocinio sol perché la relativa dichiarazione è stata resa una soltanto una volta ed è contenuta in una parte della domanda di partecipazione (ossia quella relativa a titoli di preferenza) anziché (anche) in un’altra (ossia quella relativa ai punteggi aggiuntivi).

Si rileva, al riguardo, che secondo unanime orientamento giurisprudenziale **“L’Amministrazione deve tener conto del complesso delle dichiarazioni del candidato, ... in quanto ciascuna parte della domanda e dei documenti allegati devono interpretarsi avendo riguardo alle altre parti. Sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale: << la domanda di partecipazione ad un concorso è atto unitario ... pertanto ciascuna parte della domanda deve interpretarsi avendo riguardo alle altre parti >>** (C. di S., sez. IV, 22.5.2000, n. 2930).
Ed, ancora è stato stabilito, in un caso inverso, che: << E’ illegittima la mancata

valutazione di un titolo di merito, nella specie, servizi svolti presso altre Amministrazioni, il cui possesso da parte del candidato... emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese negli allegati alla domanda stessa >> (T.A.R. Pescara, 13.1.1999, n. 4)” (TAR Campania Napoli sentenza sez. II n. 9478/05, cfr. anche CGA Sezioni Riunite parere n. 9/03 reso all’adunanza del 11 ottobre 2005).

Peraltro, anche laddove – per mera ipotesi – l’appellante avesse indicato il suddetto *stage* nella (sola) parte relativa ai toli di preferenza, la P.A. avrebbe dovuto, quanto meno, concedere il soccorso istruttorio alla dottoressa Mavaro, consentendole la necessaria regolarizzazione documentale.

In proposito, appare utile un riferimento all’art. 6 della l. 241/1990, secondo cui *“1. Il responsabile del procedimento: a)....; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali...”*.

La disposizione in commento, dunque, impone chiaramente al responsabile del procedimento di condurre l’istruttoria, consentendo all’interessato ogni eventuale regolarizzazione documentale si dovesse rendere utile ai fini della definizione del procedimento.

Alla disposizione in esame si affianca anche il principio di leale collaborazione, che impone all’Amministrazione di operare il soccorso istruttorio, consentendo all’interessato la regolarizzazione della documentazione mancante per la definizione del procedimento in questione.

L’obbligo di consentire il soccorso istruttorio è ancora più pregnante nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il candidato abbia fornito un principio di prova del possesso del titolo di cui chiede la valutazione (in particolare l’appellante ha dichiarato, quanto meno, una volta il possesso del titolo in questione).

Sul punto, la più avvertita giurisprudenza è del tutto unanime nel riconoscere che “La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tale sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erranee o

incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica, specie poi nel caso in cui l'errore è certamente addebitabile ad errori, incongruenze od opacità degli atti e dei comportamenti dell'Amministrazione. Ne deriva che qualora gli elementi fossero incompleti, la Commissione deve provvedere al loro completamento in corso di istruttoria e richiedere all'interessato la verifica dell'indicazione fornita al riguardo, secondo quanto previsto nell'art. 6 comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, volto a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione al compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 04/12/2009, n. 12533 cfr. anche T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 20/01/2016 e Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4543).

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'attivazione del soccorso istruttorio, in riferimento ai concorsi pubblici, è necessaria proprio per le finalità di detta procedura che, essendo diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19.07.2021, n. 5413; Tar Campania, sez. V, sentenza 17.05.2021, n. 3250).

Si evidenzia, altresì, come giammai la P.A. avrebbe potuto omettere di valutare il suddetto *stage* se solo si considera che lo stesso è stato espletato presso la medesima amministrazione (Ministero della Giustizia) che ha bandito il concorso. A ciò ostano, infatti, le norme che impongono all'amministrazione, di acquisire d'ufficio i documenti in suo possesso.

Al riguardo l'art. 18, comma secondo, della legge n. 241 del 1990, dispone: “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

Inoltre l'art. 43, comma primo, DPR n. 445 del 2000: “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (tra i quali rientrano quelli relativi al “titolo di studio, esami sostenuti... qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica” - NDR) e 47; nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.

Dalle su riportate disposizioni emerge, da un lato, il divieto per le amministrazioni pubbliche di imporre ingiustificati oneri di certificazione ai privati, nelle ipotesi in cui esse stesse detengano la documentazione dalla quale risultino i dati rilevanti nel procedimento, dall'altro l'onere, posto a carico dell'interessato, di fornire all'amministrazione gli elementi indispensabili per reperire detti dati.

Ebbene, si ribadisce che nella fattispecie in esame, l'appellante ha indicato nella propria domanda il suddetto stage, pertanto, lo stesso avrebbe dovuto essere valutato dalla P.A. a tutti i fini (preferenza e assegnazione di un punteggio aggiuntivo) previsti dal bando.

Solo per completezza, si rileva che il medesimo stage (tirocinio) è stato già valutato alla dottoressa Mavaro dal Ministero della Giustizia ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo nell'ambito di altro concorso (ossia il “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Codice Pa - Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 Unità*”- doc. 12 allegato al ricorso introduttivo), del quale è risultata vincitrice.

Senza in nulla recedere da quanto sopra esposto, con il presente atto, a fini meramente cautelativi, si impugna il bando della procedura per cui è controversia ove inteso nel senso di escludere l'attribuzione di punti 6 ai candidati che abbiano svolto, con esito positivo, il suddetto stage presso gli uffici giudiziari, ma lo abbiano indicato una sola volta (nella parte della domanda relativa ai titoli di preferenza).

Al riguardo, la giurisprudenza – in fattispecie simile - ha ritenuto illegittima la clausola del bando che esclude la valutazione dei titoli aggiuntivi/superiori “*qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale*” (TAR Lazio sex. III Ter n. 12613/2021).

Peraltro, il bando - ove inteso nel senso di imporre ai candidati che abbiano svolto il suddetto stage di dichiararlo più volte (sia nella parte relativa ai titoli aggiuntivi sia in quella relativa ai titoli di preferenza), si porrebbe in contrasto con i principi in materia di ragionevolezza, buon andamento e non aggravio del procedimento.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che in sede di pubblico concorso trova applicazione il divieto di aggravio del procedimento, codificato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, *“che intende non soltanto evitare rallentamenti o costosi appesantimenti burocratici dell'iter amministrativo, ma mira anche ad impedire che l'amministrazione ponga a carico dei privati coinvolti nel procedimento oneri privi di ragionevolezza e di concreta utilità sia per se stessa che per l'interessato”* (Consiglio di Stato , sez. V , 30/07/2008 , n. 3804).

Peraltro, la mancata valutazione del suddetto stage, in ragione del solo fatto che lo stesso non venga indicato nella domanda di partecipazione due volte (sia quale titolo di preferenza accesso che quale titolo aggiuntivo), si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.

Ed invero, *“il principio di proporzionalità (delineato in sede comunitaria) non consente all'Amministrazione pubblica di adottare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in misura non proporzionata all'interesse pubblico, richiedendo, quindi, l'idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, la necessità dello stesso e la sua adeguatezza rispetto al sacrificio imposto al privato”* (TAR Lazio - Roma, Sez. III Quater - sentenza 23 ottobre 2009 n. 10361).

Ed infatti, si porrebbe in contrasto con l'interesse pubblico alla selezione dei più meritevoli la mancata valutazione di un titolo (ritenuto rilevante dal bando e pacificamente posseduto dall'appellante) in ragione di un'asserita irregolarità solo formale.

III) Sull'istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E SS. DELLA L. N. 241/90;

ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ARBITRIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA;

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE;

Come già chiarito in punto di fatto, con istanza inoltrata in data 21.06.22, l'appellante ha chiesto alle amministrazioni appellate: *“1) Copia della propria domanda di partecipazione al suddetto concorso; 2) Copia dei verbali relativi alla valutazione dei*

propri titoli nonché la scheda relativa alla valutazione degli stessi” (doc. 6 allegati ai motivi aggiunti proposti in primo grado).

La documentazione richiesta con la summenzionata istanza di accesso è necessaria a tutelare – in sede giurisdizionale – i diritti e gli interessi legittimi dell’odierna appellante ed è evidentemente connessa all’oggetto del ricorso introduttivo del giudizio.

Ed invero, le Amministrazioni appellate – nella memoria depositata in data 27.07.22 - sostengono di avere omesso di valutare all’appellante il suddetto tirocinio formativo in quanto il possesso di tale titolo non sarebbe stato correttamente dichiarato dalla dottoressa Mavaro nella propria domanda di partecipazione.

La controparte, tuttavia, nonostante la copiosa produzione documentale, non ha proceduto a esibire o produrre in giudizio tale domanda.

Pertanto, non v’è chi non veda come la conoscenza integrale degli atti richiesti con la citata istanza di accesso (e segnatamente della suddetta domanda di partecipazione) sia strettamente connessa alle esigenze difensive della sfera giuridica dell’odierna appellante.

Ciò nonostante, le Amministrazioni appellate, con il proprio silenzio, hanno negato il diritto di accesso agli atti all’odierna appellante.

Il silenzio impugnato con i motivi aggiunti proposti in primo grado, invero, risulta palesemente illegittimo per violazione degli artt. 22 e ss della L. 241/90.

L’art. 22 della l. 241/90, infatti, riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

In particolare, il citato art. 22 stabilisce che *“L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.”*

La predetta norma garantisce, dunque, il diritto di accesso al titolare di qualsiasi situazione giuridicamente rilevante, che possa venire maggiormente tutelata attraverso la conoscenza diretta dei documenti amministrativi.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che: *“ai sensi dell’art. 22 della l.241/90, il diritto di accesso consiste nel diritto di essere informati degli atti e dei procedimenti che possono incidere sulla sfera giuridica del soggetto, al fine di consentirgli le dovute difese;”* (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 984).

Va, inoltre, aggiunto che la giurisprudenza è concorde nell'insegnare come, nel conflitto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, ***“prevale il primo ogni qualvolta l'accesso viene in rilievo per la cura e la difesa di propri interessi giuridici”***. (Consiglio di Stato, sez. IV, n.1131/98).

Ciò detto, v'è poi da considerare che l'art. 24 della citata L. 241/90, sancisce espressamente che: ***“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”***.

Ebbene, nel caso di specie, non può dubitarsi che la conoscenza integrale della documentazione richiesta dalla dottoressa Mavaro (e cioè: 1) *Copia della propria domanda di partecipazione al suddetto concorso*; 2) *Copia dei verbali relativi alla valutazione dei propri titoli nonché la scheda relativa alla valutazione degli stessi*”) sia strettamente necessaria a tutelare – in sede giurisdizionale – i diritti e gli interessi legittimi dell'appellante.

Dunque, le Amministrazioni odierne appellate, a fronte della richiesta formulata dalla dottoressa Mavaro, non potevano di certo esimersi dal consentirle il diritto di accesso.

Ed invece, senza alcuna specifica motivazione ed in palese violazione di quanto previsto dagli artt. 22 e ss della L.241/90, le Amministrazioni appellate sono rimaste del tutto inerti.

In definitiva, l'illegittimo silenzio osservato dalle Amministrazioni appellate impedisce alla dottoressa Mavaro di tutelare in modo idoneo i propri diritti ed interessi legittimi nel presente giudizio.

Donde la palese illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni appellate sull'istanza di accesso presentata dall'appellante.

SUL DANNO

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente che, nel caso di specie, sussistono anche evidenti profili di *periculum in mora* cui l'odierna appellante sarebbe esposta nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed invero, nelle more della sentenza di merito, la dott.ssa Mavaro sarebbe costretta a prendere servizio - sulla base del punteggio illegittimamente assegnatole – presso la Casa di Reclusione di Alghero, ossia in una località distante migliaia di Km dalla propria residenza, dai propri interessi e dai propri affetti.

Ed infatti, con nota prot. n. 343808 del 15.09.22, il Ministero della Giustizia - “tenuto conto che il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso proposto” dalla dottoressa Mavaro - ha comunicato all’odierna appallante che dovrà “presentarsi presso la Casa di Reclusione di Alghero per l’assunzione in servizio in data 22 settembre 2022” (cfr. doc. 2 allegato al presente atto).

Risulta, inoltre, necessario evidenziare che l’attribuzione dei 6 punti aggiuntivi per lo svolgimento del suddetto tirocinio (punti reclamanti con il ricorso introduttivo) consentirebbe all’appellante di ottenere una sede in Sicilia, e segnatamente ad Agrigento.

Ed infatti, nel caso di corretta attribuzione all’appellante del punteggio spettante (i.e.: assegnazione di punti 6 per il titolo aggiuntivo di cui all’art. 9 comma 1 lettera b del bando) l’appellante sarebbe collocata **nella posizione n. 331 con un punteggio pari a 58,6** (anziché nella posizione n. 1.203, con un punteggio pari a 52,6).

Per effetto di tale punteggio, la dottoressa Mavaro verrebbe assegnata alla sede di Agrigento ove, ad esempio, risulta assegnato il dott. Lombardo - odierno controinteressato - collocato nella posizione n. 491 con un punteggio pari a 57.05.

A tal proposito, giova rilevare che l’appellante ha in Sicilia la propria residenza, il centro dei propri interessi e dei propri affetti (e ivi, peraltro, assiste la nonna disabile). Inoltre, la dottoressa Mavaro, attualmente, presta servizio presso la Corte d’Appello di Palermo come dipendente a tempo determinato, con la qualifica di funzionario addetto all’Ufficio per il processo (doc 11 allegato al ricorso proposto in primo grado).

L’assegnazione in un’altra (e assai distante) regione determina, dunque, un evidentemente stravolgimento della vita personale dell’appellante.

Risulta, inoltre, utile rilevare che l’assegnazione in via cautelare della ricorrente presso il Tribunale di Agrigento non determinerebbe alcun pregiudizio all’Amministrazione e agli altri candidati.

Ed infatti, presso il suddetto Tribunale di Agrigento – a seguito della rinuncia di una concorrente ivi assegnata (cfr. documentazione prodotta il 2 settembre 2022 nel giudizio di primo grado) – è presente un posto libero e vacante che ben potrebbe esser ricoperto, in via cautelare e nelle more della definizione del giudizio di merito, dalla dottoressa Mavaro.

Nel caso di specie, sussistono, peraltro, i presupposti di “*estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio*”

previsti dall'art. 56 CPA per la concessione della misura cautelare presidenziale provvisoria.

Ed invero, nelle more dell'udienza camerale, l'appellante sarebbe costretta – entro il 22 settembre 2022 – a trasferirsi in Sardegna o a rinunciare definitivamente al posto a tempo indeterminato di cui al concorso per cui oggi è controversia (cfr. doc. 5 allegato ai motivi aggiunti di ricorso).

Peraltro, l'accettazione della suddetta sede (Alghero) costringerebbe la dottoressa Mavaro non solo ad allontanarsi notevolmente dalla propria residenza, dai propri affetti e dai propri interessi ma anche a rinunciare, definitivamente, all'attuale attività lavorativa che la stessa presta, come detto, presso la Corte d'Appello di Palermo con la qualifica di Funzionario, area III, F1 (ovvero la medesima per la quale è stato bandito il bando in questione).

Appare, dunque, evidente che, nel caso di mancata adozione di un'idonea misura cautelare monocratica, si determinerebbe un gravissimo pregiudizio in capo all'odierna appellante in termini di stravolgimento della propria vita familiare o di rinuncia ad un posto di lavoro.

Appare, al riguardo, utile rilevare che - con riferimento a fattispecie simile - il Presidente della IV sezione del TAR Lazio Roma ha accolto la domanda di misura cautelare monocratica presentata da un candidato, sospendendo il provvedimento che assegnava quest'ultimo ad una sede non gradita e lo onerava di prendere tempestivamente servizio, pena l'esclusione dalla procedura di concorso. Con tale Decreto è stato chiarito che *“sussiste l'esigenza cautelare di sospendere il citato provvedimento ministeriale ... nella parte in cui dispone l'assunzione del ricorrente presso la Corte di Appello di Bologna a partire dal ... e ciò al fine di evitare possibili preclusioni in capo al ricorrente ovvero la costrizione ad affrontare un mutamento della propria vita personale...”* (Decreto del Presidente del TAR Lazio Roma sez. IV n. 03797/2022 del 15.06.22).

Si rileva, inoltre, che, proprio con riferimento alla fattispecie per cui è controversia, il Presidente del TAR Lazio sez. IV, con Decreto n. 5333/22 dell'11.08.22, ha accolto la domanda cautelare monocratica formulata dalla dottoressa Mavaro - *“sussistendo l'estrema gravità e urgenza”* - e, conseguentemente, ha sospeso *“gli atti impugnati nella parte in cui prevedono che la ricorrente debba prendere servizio, a pena di decadenza, ... presso la Casa di Reclusione di Alghero”*.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'adozione della richiesta misura cautelare presidenziale provvisoria volta a consentire che la posizione giuridica fatta valere in giudizio possa incontrare adeguata tutela nelle more del giudizio.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso (come integrato dai presenti motivi aggiunti) nell'albo *online* delle amministrazioni appellate, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per l'appellante di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

P.Q.M.

VOGLIA S.E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Disporre, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, la provvisoria sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, per effetto della quale la dottoressa Mavaro è stata invitata a prendere servizio in data 22.09.22 presso la Casa di Reclusione di Alghero, adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sull'appello.

VOGLIA CODESTO ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

In sede cautelare, sospendere l'esecutività della sentenza appellata - per effetto della quale la dottoressa Mavaro è stata invitata a prendere servizio in data 22.09.22 presso la Casa di Reclusione di Alghero - adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sull'appello (disponendo l'assegnazione provvisoria - e nelle more del giudizio di merito - della dottoressa Mavaro presso il Tribunale di Agrigento) oppure definendo il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare l'appellata sentenza del T.A.R. Lazio Roma sez. IV n. 11820/2022 (con rimessione al primo Giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.) o riformarla, con conseguente accoglimento

del ricorso introduttivo (come integrato dai successivi motivi aggiunti) e annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Ai fini delle previsioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile; tuttavia lo stesso è esente, essendo relativo ad una controversia in materia di “*pubblico impiego*” ed avendo l’appellante un reddito - cumulato con quello dei familiari seco conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002 - non superiore ad € 35.240,04

Con salvezza di ogni altro diritto.

Palermo,

Avv. Girolamo Rubino

Avv. Giuseppe Impiduglia